

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette gennaio duemiladodici.

In Milano e nello studio al Corso Matteotti n. 8.

Avanti a me dottor FRANCESCO LACCHI, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in San Giuliano Milanese con studio ivi alla Piazza Di Vittorio n. 2,

SI COSTITUISCONO:

CAIZZONE MARIO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il giorno 19 maggio 1958, con domicilio a Milano (MI) Piazza Luigi di Savoia n. 22, Codice Fiscale: CZZ MRA 58E19 A638G;

PERDUCA MARCO, nato a Milano (MI) il giorno 19 agosto 1985, con domicilio a Milano (MI) Via Fornari n. 12, Codice Fiscale: PRD MRC 85M19 F205G;

GUZZI ALESSANDRO, nato a Milano (MI) il giorno 22 marzo 1952, con domicilio a Milano (MI) Via Giordano Bruno n. 7, Codice Fiscale: GZZ LSN 52C22 F205T.

Detti costituiti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

I signori CAIZZONE MARIO, PERDUCA MARCO e GUZZI ALESSANDRO costituiscono una Associazione sotto la denominazione:

“ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DI MALAGIUSTIZIA”

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Milano (MI), Piazza Luigi di Savoia n. 22.

ARTICOLO 3 – SCOPO

L'Associazione si pone quale scopo il fine di aiutare le persone vittime di ingiustizie giudiziarie ed è rivolta, mediante studio preventivo dei casi proposti, alle persone che ritengono di essere state vittime di errori giudiziari.

L'associazione potrà dare assistenza e sostegno morale, anche attraverso i suoi consociati e con l'osservanza delle norme di legge, nelle azioni giurisdizionali necessarie rivolte ad ottenere la riabilitazione morale e giudiziale delle persone ingiustamente vittime di ingiustizie giudiziarie.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito. Particolare riguardo sarà dato: al contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partiti politici, ai mezzi di comunicazione; al collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione di detti fini; all'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con i propri fini.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati e sono escluse discriminazioni di ogni natura e tipo, in relazione all'ammissione degli associati.

ARTICOLO 4 – DURATA

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5 – STATUTO

L'associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto sociale che si allega al presente atto costitutivo sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti.

ARTICOLO 6 – PATRIMONI

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione per raccolta fondi, dalle raccolte dei fondi.

La quota associativa per il primo anno sociale viene determinata in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

ARTICOLO 7 – CARICHE SOCIALI

I componenti nominano:

a) il Presidente dell'associazione in persona di CAIZZONE MARIO

b) un Consiglio Direttivo composto da tre membri, nelle persone dei signori:

Presidente: CAIZZONE MARIO;

VicePresidente: GUZZI ALESSANDRO;

Segretario: PERDUCA MARCO;

al quale organo spettano i poteri che lo Statuto attribuisce al Comitato Direttivo, spettando al Presidente del Consiglio Direttivo la rappresentanza dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica con la durata prevista dall'art. 16 dello Statuto.

ARTICOLO 8 – SPESE

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico e in parte scritto a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio su fogli due per facciate cinque, ho dato lettura alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore dodici.

Allegato "A" all'atto n. 60.686 della Raccolta n. 28.701

STATUTO DELLA

“ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DI MALAGIUSTIZIA”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 1) è costituita l'associazione di promozione sociale denominata “Associazione Italiana Vittime di Malagiustizia”, con sigla “AIVM”. L'associazione “AIVM” utilizzerà, in ogni comunicazione sociale e nei limiti delle norme in vigore, la locuzione: associazione di promozione sociale, riconoscendosi la stessa nei principi ispiratori e nelle disposizioni inerenti l'associazionismo di promozione sociale.

Art 2) L'associazione ha sede in Milano (MI), Piazza Luigi di Savoia n. 22; la variazione della sede in altro comune della provincia di Milano non costituisce modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. L'istituzione di eventuali articolazioni territoriali sarà disciplinata da un regolamento.

Art. 3) L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4) L'Associazione non ha fini di lucro è apartitica e apolitica. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5) L'Associazione si pone quale scopo il fine di aiutare le persone vittime di ingiustizie giudiziarie ed è rivolta, mediante studio preventivo dei casi proposti, alle persone che ritengono di essere state vittime di errori giudiziari.

L'associazione potrà dare assistenza e sostegno morale, anche attraverso i suoi consociati e con l'osservanza delle norme di legge, nelle azioni giurisdizionali necessarie rivolte ad ottenere la riabilitazione morale e giudiziale delle persone ingiustamente vittime di ingiustizie giudiziarie.

L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito. Particolare riguardo sarà dato: al contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partiti politici, ai mezzi di comunicazione; al collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione di detti fini; all'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con i propri fini.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati e sono escluse discriminazioni di ogni natura e tipo, in relazione all'ammissione degli associati.

ASSOCIATI

Art. 6) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Art. 7) Per essere ammessi quali associati, è necessario presentare al consiglio direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; b) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del consiglio direttivo dell'Associazione deliberare sulla domanda, nel termine di novanta giorni sulla base dei requisiti morali e di onorabilità nonché dell'interesse manifestato dal richiedente in relazione ai fini dell'associazione; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta. Il consiglio direttivo provvede, annualmente, a relazionare agli associati in merito alle ammissioni, recessi ed esclusioni deliberate ed avvenuti nell'esercizio istituzionale. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 8) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli associati. Gli associati hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee; in particolare ogni socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'associazione.

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione con dichiarazione inviata al Consiglio direttivo; il recesso ha effetto al termine dell'anno solare in corso.

In presenza di gravi inadempienze gli associati possono essere esclusi dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio direttivo, adottata a maggioranza assoluta, nella quale deve essere indicato il motivo dell'esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

E' fatto divieto agli associati di rivalutare o cedere inter vivos, anche a titolo gratuito, la quota associativa.

Art. 9) Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, deliberata entro il 30 novembre di ogni anno dal consiglio direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di eventuali quote straordinarie, deliberate dall'assemblea degli associati con la maggioranza dei due terzi degli stessi, ad integrazione del fondo sociale. I versamenti a titolo di quota associativa sono a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione diversi da quelli stabiliti nel presente statuto. La quota associativa non è trasmissibile a terzi sia inter vivos che mortis causa, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare. La quota associativa non è rivalutabile.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative. L'adesione all'associazione non

comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota associativa annua e/o alle quote straordinarie deliberate dall'assemblea. Non è comunque preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori a qualsiasi titolo purché essi non costituiscano una forma di distribuzione indiretta di utili e/o avanzi di gestione.

Art. 10) Gli associati possono essere esclusi per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote associative annuali e/o straordinarie; c) quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni all'Associazione.

Le esclusioni sono deliberate dall'assemblea a maggioranza dei suoi membri. Gli associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea degli associati; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Segretario.

Art. 12) L'Assemblea sovrana degli associati è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Il consiglio direttivo sovrintende sull'effettività del criterio pubblicitario previsto in materia di convocazioni assembleari.

Art. 13) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante:

a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; b) approva il rendiconto economico e finanziario annuale; c) elegge i membri del Consiglio Direttivo; d) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa ad essa sottoposta dal consiglio direttivo.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Inoltre tutte le delibere dell'assemblea degli associati e i rendiconti economici e finanziari sono disponibili per la consultazione da parte degli associati interessati presso la sede dell'associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 14) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile; è vietato il voto per delega.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, compreso il presidente, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea Ordinaria fra gli associati; resta in carica per cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per qualunque causa, venga a mancare un numero di consiglieri non costituenti la maggioranza del consiglio, i rimanenti provvedono a cooptare i membri mancanti, scegliendo preventivamente ed obbligatoriamente, fino ad esaurimento, fra i candidati non eletti in sede di nomina. I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla prima assemblea degli associati successiva, nella quale dovranno essere, dall'assemblea stessa, confermati o sostituiti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo : a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; c) redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; e) delibera circa l'ammissione, e l'esclusione degli associati; f) determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;g) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione associativa.

Art. 18) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma associativa. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 19) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dalle quote e contributi annuali e straordinari degli associati; b) da eredità, donazioni e legati; c) da erogazioni liberali degli associati e di terzi; d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 21) L'esercizio associativo decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di assemblea ordinaria.

Art. 22) Il rendiconto economico e finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro inventari dell'associazione, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea; valgono inoltre le previsioni pubblicitarie di cui all'art. 13 ultimo comma del presente statuto.

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23) Per deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche se la delibera viene adottata in seconda convocazione.

Art. 24) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 25) In caso di scioglimento l'Assemblea, ove sia ritenuto opportuno e/o necessario in funzione dell'entità del patrimonio dell'associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, a seguito di scioglimento per qualunque causa, è devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e/o utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

Art. 26) Le controversie riguardanti l'esecuzione o l'interpretazione del presente atto costitutivo e che possano formare oggetto di compromesso daranno luogo ad un arbitrato rimesso al giudizio insindacabile di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti ed, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Egli renderà il proprio lodo entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

REGIME LEGALE

Art. 27) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 07 dicembre 2000 e alle norme del codice civile in materia di associazioni ed enti senza scopo di lucro, in quanto applicabili.